



# CITTA' DI RIESE PIO X

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**ORIGINALE**

**Numero 106 in data 27-10-2022**

**Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022  
E LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONTRATTAZIONE  
DECENTRATA**

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di ottobre alle ore 19:00, nella RESIDENZA COMUNALE, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

GUIDOLIN MATTEO	SINDACO	Presente
QUARTO FRANCESCO	VICENSINDACO	Presente
BASSO OMBRETTA	ASSESSORE	Presente
ANTONELLO JENNY	ASSESSORE	Presente
Gazzola Davide	ASSESSORE	Presente
FANZOLATO MASSIMO	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta **BONALDO RINA** VICE SEGRETARIO COMUNALE.

Il Sig. **GUIDOLIN MATTEO**, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità dal giorno successivo, il quale prevede all'art. 67 il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa; l'importo consolidato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
- l'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- l'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse addizionali che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a alla lettera k) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che "*in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza*" con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della

gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

- l'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017”*;

- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

- la dichiarazione congiunta n.5 prevede che *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*, dove alla lett a) è stabilito che *l'importo consolidato si incrementa stabilmente “di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019”*, mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato *“di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*;

- la Corte dei conti, Sezione autonomie, con la deliberazione n. 20/2018 del 8/10/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto *“Gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67 comma 2 lettere a e b del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono soggetti ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017”*;

Richiamato l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei*

*limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene *“nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici”*, precisando successivamente che *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”* e che *“pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo”*;

Preso atto delle indicazioni della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, che con la deliberazione n.6/2018 ha stabilito il seguente principio di diritto *“gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge*

*di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017";*

Rilevato che il Comune di Riese Pio X fa parte dell'Unione di Comuni di Marca Occidentale di Vedelago in attuazione dell'atto costitutivo rep. n. 142774 in data 5/4/2016 del Notaio Dott. Francesco Imparato nonché dai successivi atti consiliari di trasferimento delle funzioni;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 12/12/2017 sono stati forniti indirizzi e disposto il trasferimento di tutto il personale dipendente a tempo indeterminato delle funzioni trasferite alle dipendenze dell'Unione di Comuni di Marca Occidentale con decorrenza 01/01/2018, attraverso lo strumento del trasferimento di attività ex art.31 D. Lgs 165/2001, dando atto che da tale data l'attuale rapporto di lavoro instaurato con il Comune di Riese Pio X prosegue, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell'Ente Unione;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 13 del 23/02/2017 e n. 37 del 08/05/2017 con le quali sono state recepite l'accordo e l'appendice regolante i criteri di trasferimento del personale comunale all'Unione di Comuni di Marca Occidentale;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 20 del 9/10/2018 che enuncia principi di diritto in materia di vincoli relativi alla spesa del personale di cui all'art. 1, c. 562, della Legge n. 296 del 2006 per le Unioni di Comuni;

Dato atto che il rispetto dei limiti di spesa del personale da certificare annualmente passa attraverso il meccanismo di calcolo con monitoraggio complessivo della spesa di personale dei singoli comuni e dell'Unione, da cui la necessità di rispondere ad idonee e responsabili forme di consultazione e comunicazione tra gli enti;

Rilevato che nel caso specifico la costituzione del fondo proprio dell'Unione è individuata nei valori consolidati nei rispettivi enti per il personale trasferito come determinati analiticamente dagli stessi;

Ritenuto determinare ai sensi dell'art. 67, comma 2 lett. e c.3, lett. k) del CCNL 2016-2018 le spettanze del personale trasferito all'Unione di Comuni di Marca Occidentale di Vedelago come meglio specificato nella tabella A;

Considerato che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrato potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 e, pertanto, di inviare il presente deliberato al Revisore Unico per l'espressione del relativo parere;

Richiamata la determinazione n. 248 del 22/07/2022 con la quale si è provveduto alla costituzione iniziale del fondo risorse decentrate anno 2022 parte stabile;

Vista la tabella A di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarla nelle risultanze indicate;

Ritenuto di demandare alla delegazione di parte pubblica, ai fini dell'Accordo Annuale 2022 con la parte sindacale, la destinazione delle residue risorse disponibili a valere sul Fondo per lo sviluppo delle risorse umane dell'anno 2022, con i seguenti indirizzi:

- integrazione parte variabile dell'importo massimo corrispondente all'1,2% di cui all'art. 67 c. 4 CCI del 21/05/2018, sussistendo la relativa capacità di spesa;
- destinare l'importo di € 1.190,00 per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti negli strumenti di programmazione della gestione;
- destinare l'importo di €. 2.160,00 per incentivi per le funzioni tecniche di cui l'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 (dal 19/04/2016 al 31/12/2017);
- confermare quanto previsto con l'accordo CCDI 2021 art. comma 2, con riguardo alle progressioni orizzontali da effettuare nell'anno 2022, con valenza economica dal 01/01/2022, per l'importo complessivo di € 7.850,00;
- destinare per le progressioni orizzontali ai sensi dell'art. 17 comma 3 del CCDI 2019/2021 l'importo complessivo di €. 5.100,00, con valenza economica 2023;
- premi performance organizzativa e individuale ai sensi artt. 11, 12 e 13 del CCDI 2019/2021 per l'importo residuo;

Dato atto che gli obiettivi di gestione per l'anno 2022 sono stati assegnati al personale dipendente con delibera di Giunta Comunale n. 19 in data 22/03/2022 di approvazione del piano degli obiettivi e della performance;

Richiamato il principio contabile applicato riguardante la contabilità finanziaria di cui all'allegato A/2 al D. Lgs. 118/2011 con particolare riferimento alla spesa del personale, all'eventuale fase iniziale di prenotazione e/o alla fase successiva di obbligazione giuridicamente perfezionata con tutti gli elementi costitutivi: causale, somma, soggetto, scadenza, eventuale vincolo sullo stanziamento;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile del servizio competente e di parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi degli artt. 49 c.1 e 147 bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000,
- il D. Lgs. 118/2011,
- lo Statuto Comunale,
- il vigente regolamento di contabilità,
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi

Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi,

## DELIBERA

1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;

2) di approvare la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 secondo la tabella "allegato A" al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, che riporta anche la quota di fondo da trasferire all'Unione di Comuni Marca Occidentale;

3) di dare atto che in presenza di novità legislative circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali il fondo di cui alla tabella 1 allegata sarà rideterminato;

4) di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2022 non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2., del d.lgs.75/2017, con esclusione degli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67 c. 2 lett. a) e b) (delibera 19 del 9/10/2018 Corte dei Conti Autonomie), e che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09/02/2022, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 entro il 31 dicembre del corrente anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse impegnate destinate ad essere imputate all'esercizio successivo;

5) di dare atto che il Comune non è in stato di dissesto, né in situazione strutturalmente deficitaria;

6) di dare atto che detta spesa trova finanziamento con imputazione sui capitoli del bilancio di previsione 2022-2024 codificati 1080101 per compenso lordo e contributi e 1080107 per irap, dei rispettivi servizi in conto competenza secondo quanto disposto dal principio contabile applicato di cui all'allegato A/2 al D.Lgs.118/2011;

7) di fornire i seguenti indirizzi alla delegazione di parte pubblica, ai fini dell'Accordo Annuale 2022 parte economica con la parte sindacale, relativamente alla destinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo per lo sviluppo delle risorse umane dell'anno 2022:

- integrazione parte variabile dell'importo massimo corrispondente all' 1,2% di cui all'art. 67 c. 4 CCI del 21/05/2018, sussistendo la relativa capacità di spesa;
- destinare l'importo di € 1.190,00 per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti negli strumenti di programmazione della gestione;
- destinare l'importo di €. 2.160,00 per incentivi per le funzioni tecniche di cui l'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 (dal 19/04/2016 al 31/12/2017);
- confermare quanto previsto con l'accordo CCDI 2021 art. comma 2, con riguardo alle progressioni orizzontali da effettuare nell'anno 2022, con valenza economica dal 01/01/2022, per l'importo complessivo di € 7.850,00;
- destinare per le progressioni orizzontali ai sensi dell'art. 17 comma 3 del CCDI 2019/2021 l'importo complessivo di €. 5.100,00, con valenza economica 2023;
- premi performance organizzativa e individuale ai sensi artt. 11, 12 e 13 del CCDI 2019/2021 per l'importo residuo;

8) di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche; le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2022;

9) di trasmettere copia del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, ai capigruppo consiliari;

10) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per dare seguito alla contrattazione decentrata.





# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**ORIGINALE**

**Numero 106 del 27-10-2022**

**Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022  
E LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONTRATTAZIONE  
DECENTRATA**

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO  
GUIDOLIN MATTEO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
BONALDO RINA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa